

Provvedimento n. 383 (C261) SITUR/VALTUR

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 febbraio 1992;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTO il Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee n. 4064/89 del 21 dicembre 1989;

VISTI gli articoli 5, comma 1, lettera b), 16, comma 1, e 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Professor Franco Romani;

VISTE le note del 30 ottobre 1991 e dell'11 dicembre 1991, con le quali l'Autorità richiedeva alla società SITUR Srl notizie in ordine alla acquisizione della società VALTUR Spa, e le note di risposta del 19 novembre 1991 e del 27 gennaio 1992, con le quali la SITUR Srl comunicava all'Autorità di aver acquisito il 30% del capitale sociale ordinario della società VALTUR Spa;

CONSIDERATO che la società SITUR Srl già possedeva, precedentemente alla data di perfezionamento dell'acquisizione del 30% del capitale sociale della VALTUR Spa, il 22% del capitale sociale della medesima società;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta, attraverso l'acquisto di azioni, l'acquisizione del controllo di un'impresa, rientra tra le ipotesi di concentrazione di cui all'articolo 5, lettera b), della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che tale operazione di concentrazione è stata perfezionata in data 29 ottobre 1991 e quindi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che, nonostante la società SITUR Srl non abbia comunicato la percentuale di fatturato realizzato dalla VALTUR Spa nel mercato nazionale, dalle informazioni ricevute risulta che il fatturato totale della società acquisita è stato pari, al 31 ottobre 1990, a lire centoventuno miliardi;

CONSIDERATO che tale operazione è priva di dimensione comunitaria, attesa la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento n. 4064/89;

CONSIDERATO pertanto che l'operazione di concentrazione di cui sopra era presumibilmente soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che l'operazione non è stata comunicata preventivamente all'Autorità, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90;

DELIBERA

1) l'avvio del procedimento per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria, di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90;

2) l'assegnazione del termine di giorni trenta decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento, per l'eventuale audizione del rappresentante della società, statuendo che la richiesta di audizione dovrà pervenire all'Ufficio Istruzione ed Inchieste C almeno dieci giorni prima del termine fissato per l'audizione;

3) che il responsabile del procedimento è il Professor Franco Romani;

4) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso l'Ufficio Istruzione ed Inchieste C dal rappresentante legale della società o da persona appositamente delegata;

5) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, salva l'applicazione dell'articolo 19, comma 2, ultima parte, della legge n. 287/90;

Il presente provvedimento verrà notificato agli interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, può essere proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Francesco Saja

* * *